

# Anima ELTIF Italia 2026

## Regolamento di gestione

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)  
rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) N. 2015/760

gestito da

ANIMA SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto
- c) Modalità di funzionamento

Approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 1529919 del 17.12.2019 e successivamente modificato con delibera dell'organo amministrativo della SGR in data 28 luglio 2020 e in data 2 ottobre 2020 che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento, come modificato nella citata delibera consiliare, non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

## a) Scheda Identificativa

### Denominazione, tipologia e durata del Fondo

“Anima ELTIF Italia 2026” (di seguito, il “Fondo”) è un FIA chiuso non riservato, autorizzato dalla Banca d'Italia quale Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (“ELTIF”), ai sensi del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai Fondi europei a lungo termine (di seguito anche il “Regolamento ELTIF”), con provvedimento del 17/12/2019, n. 1529919.

La durata del Fondo è fissata, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata o di proroga ai sensi di quanto previsto dal paragrafo X della Parte C), in 6 (sei) anni (di seguito il “Termine di Durata del Fondo”) a decorrere dal giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”, come definito al paragrafo I.1 della medesima Parte. Ai fini e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la data prevista per la fine del ciclo di vita dell'ELTIF coincide con il Termine di Durata del Fondo.

Il Fondo ha esercizio contabile di durata annuale, che chiude l'ultimo giorno di valutazione del mese di dicembre di ciascun anno.

I Partecipanti al Fondo (di seguito, i “Partecipanti”) non possono chiedere il rimborso delle Quote (di seguito, le “Quote”) possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Fatto salvo quanto previsto alla Parte C, paragrafo VIII.2 in materia di rimborsi anticipati di Quote e paragrafo X.3 in tema di liquidazione anticipata del Fondo, il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia come definito al paragrafo X.2, nell'ambito della procedura di liquidazione di cui al paragrafo X della medesima Parte C).

Il patrimonio del Fondo alla chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” prevede una raccolta minima pari a € 50.000.000,00 (Euro cinquanta milioni/00) definita “Obiettivo Minimo di Raccolta”. La SGR si riserva la facoltà di prolungare la durata del “Periodo di Sottoscrizione” ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo prima della data prevista per la chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”, dandone comunicazione con le modalità di cui alla Parte C), paragrafo I.1.3. La SGR si riserva, altresì, la facoltà di avviare il Fondo anche qualora l'importo raccolto sia inferiore all'importo dell'Obiettivo Minimo di Raccolta.

### Gestore dell'ELTIF

ANIMA SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR”), società di gestione del risparmio con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*. 1, comma 2 del TUF, al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF è il gestore dell'ELTIF, ai fini e ai sensi del Regolamento ELTIF.

La SGR è soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A.

Il sito internet della SGR è: [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

### Depositario

BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (di seguito il “Depositario”), con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, 20124 Milano - iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, è il depositario del Fondo.

Il sito internet del Depositario è: <https://cib.bnpparibas>.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede legale del Depositario, la quale effettuerà, in regime di esternalizzazione, il calcolo del valore della quota del Fondo.

Presso la già menzionata sede sono disponibili i prospetti contabili del Fondo.

<b>Periodicità di calcolo del valore della Quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	<p>Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore delle attività che lo compongono - determinato con riferimento al Giorno di Valutazione, come definito al paragrafo VII.1 della Parte C), sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR in ottemperanza alla normativa della Banca d'Italia - al netto delle passività.</p> <p>Il valore unitario della Quota del Fondo, espresso in Euro, è calcolato con cadenza mensile nel Giorno di Calcolo, come definito al paragrafo VII.1 della Parte C), ed è pubblicato sul sito internet della SGR.</p> <p>Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> <p>Il valore della Quota è reperibile anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore.</p>
<b>Classi di Quote</b>	<p>Sono previste due Classi di Quote, definite Quote di "Classe A" e Quote di "Classe AP", entrambe a capitalizzazione dei proventi, che presentano le medesime caratteristiche per quanto attiene al regime commissionale applicato. Le Quote di "Classe AP" sono destinate esclusivamente ai soggetti indicati all'art. 1.4 ("Caratteristiche delle Classi di Quote del Fondo"). Tutte le Quote hanno uguale valore e uguali diritti. Gli investitori beneficiano di pari trattamento: non sono previsti trattamenti preferenziali o vantaggi economici specifici a favore di singoli investitori o di gruppi di investitori.</p>
<b>Quotazione</b>	<p>Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote del Fondo in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.</p>

---

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto**
- c) Modalità di funzionamento

## **b) Caratteristiche del Prodotto**

### 1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

#### 1.1 Oggetto

1. Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale investendo principalmente in strumenti finanziari quotati e non quotati emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, aventi le caratteristiche di cui al successivo paragrafo 1.2.3.
2. Il Fondo può investire in depositi bancari nonché nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ovvero OTC:
  - strumenti finanziari di natura azionaria;
  - strumenti finanziari di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
  - strumenti finanziari del mercato monetario;
  - OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti");
  - strumenti derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...).

Gli investimenti, coerentemente con l'indirizzo del Fondo, sono effettuati nel rispetto dei divieti e dei limiti disposti dal Regolamento ELTIF e relative disposizioni di attuazione.

#### 1.2 Politica di investimento

1. Il patrimonio del Fondo è investito in conformità con quanto disciplinato dal Regolamento ELTIF in materia di investimenti ammissibili, composizione e diversificazione del portafoglio, concentrazione, tenendo conto delle previsioni in materia di politica di investimento di cui al presente Regolamento di gestione e delle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017.
2. Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge finanziaria 2017") e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate dalla legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
3. In particolare, il Fondo investe almeno il 70% del suo capitale in strumenti finanziari azionari (inclusi strumenti rappresentativi di *quasi-equity*) o obbligazionari emessi da imprese italiane che svolgono attività diverse da quella finanziaria, non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione oppure, se ammesse alla negoziazione, a bassa e media capitalizzazione e non ricomprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (c.d. investimenti "qualificati" tramite "Imprese di Portafoglio Ammissibili"). Per "imprese italiane" si intendono le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Per "imprese che svolgono attività diverse da quella finanziaria" si intendono le imprese che non si qualificano come "impresa finanziaria" ai sensi dell'articolo 2, punto n. 7) del Regolamento ELTIF. Si definiscono "a bassa e media capitalizzazione" le imprese caratterizzate da capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 Euro.
4. Fermi restando i limiti e divieti previsti nel Regolamento ELTIF, il Fondo può investire:
  - in strumenti finanziari emessi da emittenti italiani ed esteri indipendentemente dal merito di credito;
  - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività;
  - in depositi bancari denominati in Euro, fino al 30% delle attività.

5. Il Fondo non investe in attività reali e non eroga prestiti alle imprese oggetto di investimento. Il Fondo non investe altresì in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
6. L'attivo del Fondo, nel rispetto dei limiti e divieti previsti nel Regolamento ELTIF, può essere investito in misura non superiore al 20% in strumenti finanziari emessi da una singola Impresa di Portafoglio Ammissibile. Nel computo del limite di concentrazione relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario.
7. L'esposizione a valute diverse dall'Euro non può superare il 10% delle attività del Fondo.
8. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria (inclusi quelli rappresentativi di *quasi-equity*) possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.
9. Nella gestione del Fondo la SGR non intende assumere prestiti.
10. La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio in un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" (di seguito definito anche il "**Periodo di costruzione del portafoglio**"). Le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai precedenti paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.8 si applicheranno dal giorno in cui risultano decorsi tre mesi dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e sino al giorno in cui risultano decorsi cinque anni e tre mesi dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" (di seguito definito anche il "**Ciclo di Investimento**"). A partire dal giorno successivo al giorno in cui risultano decorsi cinque anni e tre mesi dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione", previa comunicazione alla Banca d'Italia di un dettagliato piano di smobilizzo nei termini e con i contenuti di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, la SGR avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti (di seguito definito anche il "**Periodo di smobilizzo del portafoglio**") al fine di poter rimborsare le Quote del Fondo a partire dal giorno successivo al Termine di Durata del Fondo.
11. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento ELTIF, nel Periodo di costruzione del portafoglio e nel Periodo di smobilizzo del portafoglio non si applicheranno le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai precedenti paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.8. Il portafoglio del Fondo potrà quindi risultare investito in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria indipendentemente dal merito di credito (compresi gli OICR di tale natura), principalmente di emittenti italiani o europei, nonché in depositi bancari ed in liquidità.
12. Gli strumenti finanziari sono selezionati attraverso un processo decisionale basato sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico - finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta. Poiché il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione, che possono avere un modesto grado di liquidità, la gestione potrà risultare caratterizzata da una contenuta movimentazione del portafoglio.

### 1.3 Disposizioni di carattere generale

1. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade* o elevato merito di credito) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
2. Ai sensi del presente Regolamento di gestione per "mercati regolamentati" si intendono, i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2 del TUF, nonché quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento di gestione.

3. Si riportano di seguito i controvalori, in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate nell'ambito del presente Regolamento di gestione in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale del portafoglio:

Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

4. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle Quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro.
5. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da *WM Company*, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di *Reuters*. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
6. Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
7. Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria.
8. Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017 e in conformità alla normativa disposta dall'Organo di vigilanza. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
9. Compatibilmente con la politica d'investimento del Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 9, comma 2, lett. c) del Regolamento ELTIF, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.

#### 1.4 Caratteristiche delle Classi di Quote del Fondo

Il Fondo prevede due Classi di Quote denominate rispettivamente Quote di "Classe A" e Quote di "Classe AP"; entrambe le Classi sono del tipo ad accumulazione dei proventi e presentano il medesimo regime delle spese come descritto al successivo articolo 3. Le Quote di "Classe AP", inoltre, sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la predetta Classe di Quote non è consentita la cointestazione.

Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000,00 Euro all'anno e a 1.500.000,00 Euro complessivi.

Le Quote di "Classe AP" possono pertanto essere sottoscritte da ogni singolo Partecipante nel limite massimo di 300.000,00 Euro; per le sottoscrizioni superiori alla predetta soglia, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle Quote di "Classe A".

---

## 1.5 Operazioni con parti correlate

1. Nel rispetto delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti nonché della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR, il Fondo può:
  - acquistare titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
  - investire in parti di OICR aperti gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
2. Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del gruppo.
3. Il Fondo non investe in attività di investimento ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF nelle quali la SGR ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di Quote o azioni di altri ELTIF eventualmente gestiti dalla stessa SGR. In particolare, il Fondo non investe nelle Imprese di Portafoglio Ammissibili di cui al paragrafo 1.2.3, del presente Regolamento di gestione in cui la SGR detenga, in proprio, in via diretta o indiretta, una partecipazione. Non rilevano gli investimenti effettuati in dette imprese per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dalla SGR.

## 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Le Quote di "Classe A" e di "Classe AP" sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

## 3. Regime delle spese

### 1.1 Spese a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo i seguenti oneri, costi e spese:

- a) **Commissione di gestione:** per le Quote di "Classe A" e le Quote di "Classe AP" è prevista a favore della SGR una commissione di gestione pari all'1,60% su base annua, calcolata ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo. La commissione di gestione è applicata a partire dal giorno successivo alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e fino alla scadenza del Termine di Durata del Fondo. Tale commissione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno successivo al Giorno di Calcolo;
- b) **commissione di incentivo:** per entrambe le Classi di Quote del Fondo, è prevista una commissione di incentivo applicata come di seguito indicato:

#### Parametri di calcolo:

- (i) **Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della Quota;
- (ii) **Periodo di calcolo:** dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Relativo (come di seguito definito) al Giorno di riferimento per il calcolo;
- (iii) **Periodo di riferimento:** intera vita del Fondo;
- (iv) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della Quota;
- (v) **Valore netto della Quota:** valore della Quota calcolato al netto di tutti i costi;
- (v) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati nel Periodo di calcolo;
- (vi) **Parametro di Riferimento:** numero indice fissato a 100 alla Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, e incrementato linearmente dell'interesse maturato giornalmente (senza capitalizzazione periodica).

Il Parametro di Riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è un tasso d'interesse del 2,50% annuo.

La commissione di incentivo viene applicata se la differenza tra la variazione percentuale del Valore netto della Quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e la variazione percentuale del Parametro di riferimento (di seguito definita "Differenziale") entrambe calcolate dalla Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, è superiore rispetto all'ultimo High Watermark Relativo (HWR).

---

Per HWR si intende il valore più elevato del Differenziale registrato in ciascun giorno nel periodo intercorrente tra la Data iniziale dell'HWR, come di seguito definita, ed il Giorno di Riferimento per il calcolo. Il valore iniziale dell'HWR è fissato allo 0% alla Data iniziale corrispondente all'ultimo giorno di Quota fissa del Fondo.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l'*overperformance* come differenza tra il Differenziale e l'ultimo HWR; (ii) il nuovo HWR Relativo è pari al Differenziale registrato nel Giorno di riferimento per il calcolo.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel Giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio dello stesso.

La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione di incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio del Fondo nell'esercizio finanziario;

- c) costo per il calcolo del valore della Quota: è a carico del Fondo il costo sostenuto per il calcolo del valore della Quota del Fondo, calcolato ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,05% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
- d) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,05% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti;
- e) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (tra i quali, a mero titolo indicativo, i costi di intermediazione, le spese notarili, le spese per consulenze e servizi tecnici, le spese legali, le spese per valutazioni e verifiche, le spese peritali, le spese per le attività di *due diligence* commissionate dalla SGR, i costi sostenuti per attività di consulenza e di assistenza finalizzate e comunque strumentali all'acquisto o alla dismissione di attività del Fondo, costi che potranno essere imputati al Fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate);
- f) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari; può inoltre figurare tra gli oneri di intermediazione la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da Società appartenenti al medesimo gruppo della SGR, calcolata quotidianamente - in misura percentuale - sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nella Relazione annuale del Fondo saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del "*total expense ratio*" (TER);
- g) le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- h) i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di Quote del Fondo;
- i) le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo e relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- j) le spese per la revisione della contabilità e delle Relazioni di gestione del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- k) gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti e le spese connesse;
- l) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- m) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- n) il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

L'incidenza complessiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della Quota unitamente al compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, al netto delle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, non potrà comunque essere superiore allo 0,10%.

---

Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione delle commissioni di gestione e del costo per il calcolo del valore della Quota, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura percepita dal gestore degli OICR collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

### 3.2 Spese a carico dei singoli Partecipanti

1. La SGR, all'atto della sottoscrizione, ha il diritto di prelevare per entrambe le Classi una commissione di sottoscrizione del valore massimo pari al 3% dell'ammontare lordo delle somme investite.
2. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore:
  - a) un diritto fisso pari a 8,00 Euro sul versamento iniziale; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
  - b) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
  - c) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione e il frazionamento dei certificati fisici, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;
  - d) ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
  - e) un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 75,00 Euro.
  - f) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento e disinvestimento;
  - g) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.
3. Gli importi di cui al precedente paragrafo 2, lett. b), potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul sito.
4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

### 3.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti.

---

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto
- c) Modalità di funzionamento

## c) Modalità di funzionamento

### I. Partecipazione al Fondo

#### I.1. Periodo di Sottoscrizione

1. La sottoscrizione delle Quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il “Periodo di Sottoscrizione”.
2. Le date di apertura e di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).
3. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del “Periodo di Sottoscrizione” ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L’eventuale prolungamento del “Periodo di Sottoscrizione” o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito della SGR. La durata del “Periodo di Sottoscrizione” non potrà risultare in ogni caso superiore a sei mesi.
4. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un’unica emissione di Quote al termine del “Periodo di Sottoscrizione”. Non sono previste nuove emissioni di Quote successivamente alla chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

#### I.2 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di Quote di ELTIF agli investitori al dettaglio.
2. La sottoscrizione di Quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo in Euro corrispondente al valore delle Quote di partecipazione. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel Giorno di riferimento.
3. Nel corso del “Periodo di Sottoscrizione” e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.
4. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti di cui all’articolo 30, comma 6, del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente paragrafo 3, entro e non oltre le ore 8:00 del giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.
5. La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario iniziale della Quota, pari a 5 Euro.
6. L’importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il primo giorno successivo al giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore. La valuta di addebito del bonifico per il Sottoscrittore è quella del primo giorno successivo al giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.
7. A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle Quote, la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento,

---

l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento di gestione.
9. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le Quote del Fondo.  
A tal fine la SGR può:
  - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di Quote da o a tali soggetti;
  - richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
  - richiedere al Partecipante che non abbia i requisiti previsti per la partecipazione al Fondo, ai sensi di quanto precede, di procedere entro un congruo termine al trasferimento delle stesse a favore di altro soggetto che ne abbia i requisiti.

### I.3 Sottoscrizione di Quote del Fondo

1. La sottoscrizione delle Quote di "Classe A" e di "Classe AP" avviene, esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione", mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - direttamente presso la SGR, limitatamente a clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del TUF;
  - per il tramite dei soggetti collocatori.
3. La sottoscrizione di Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del TUF. La SGR accetta domande di sottoscrizione di Quote del Fondo trasmesse a mezzo fax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da clienti professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di sottoscrizione di clienti professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.
4. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
5. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.
6. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori.
7. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
8. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore della SGR - rubrica intestata al Fondo.
9. La SGR si riserva il diritto di rifiutare le domande di sottoscrizione incomplete, alterate o comunque non conformi alle previsioni del Regolamento.

## I.4 Sottoscrizioni inferiori all'Importo Minimo del Fondo

1. Qualora la SGR abbia ricevuto, scaduto il termine per la sottoscrizione delle Quote del Fondo, richieste di sottoscrizione per un ammontare inferiore all'Importo Minimo del Fondo, fatta salva la facoltà di ridimensionare il Fondo al di sotto dell'Importo Minimo e di avviare comunque l'operatività del Fondo, dandone comunicazione a Banca d'Italia e agli investitori ai sensi del paragrafo I.1.2., la SGR può non procedere all'emissione delle Quote, provvedendo in tal caso a restituire gli importi ricevuti agli investitori senza penalità e dandone avviso nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Entro lo stesso termine la SGR comunica alla Banca d'Italia la decisione di non avviare l'operatività del Fondo.

## II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di Quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati presso la sede della succursale di Milano del Depositario, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le Quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie Quote ovvero l'immissione delle stesse nel certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le Quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal Giorno di riferimento.

## III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

## IV. Assemblea dei Partecipanti

1. I Partecipanti si riuniscono in un'assemblea (di seguito, l'"Assemblea dei Partecipanti") esclusivamente per deliberare in merito alla sostituzione del soggetto gestore e sulle materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente Regolamento.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione, in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR.
3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche quando ne facciano richiesta tanti Partecipanti che siano titolari di almeno il 5% (cinque per cento) delle Quote del Fondo in circolazione.
4. La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante avviso trasmesso a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l'esercizio del diritto di voto.

5. Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti i Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 5 giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza.
6. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per la singola adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da comunicare al rappresentante almeno il giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.
7. L'Assemblea dei Partecipanti nomina in occasione della prima adunanza un Presidente che rimane in carica per tre anni, fino all'approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della sua carica o, se antecedente, del rendiconto di liquidazione. Il Presidente è rieleggibile.
8. Il Presidente constata il diritto di intervento, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti, ne dirige i lavori e la discussione, regolando gli interventi, e le votazioni e proclama l'esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l'esercizio del diritto di voto, accertando l'eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario ai fini della verbalizzazione delle riunioni.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti e con il voto favorevole di almeno il 10% (dieci per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione.
10. Copia delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Partecipanti è trasmessa al Consiglio di Amministrazione della SGR. Un membro del Consiglio di Amministrazione della SGR o altro soggetto dalla stessa indicato hanno facoltà di partecipare, in qualità di uditori, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

## V. Sostituzione della SGR (Gestore dell'ELTIF)

1. La sostituzione della SGR con un nuovo gestore di ELTIF può avvenire, unicamente:
  - (a) ove consti una delibera motivata dell'Assemblea dei Partecipanti, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo IV:
    - (i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
    - (ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo a decorrere dal 24° mese dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e a condizione che l'Assemblea dei Partecipanti abbia comunicato per iscritto alla SGR, con preavviso di almeno 6 mesi, l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
  - (b) per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative alla SGR che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altro gestore di ELTIF;
  - (c) con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Nel caso di cui alla precedente lett. (a) punto (ii), la SGR ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all'ammontare della commissione di gestione maturata nell'anno precedente alla delibera di sostituzione dell'Assemblea dei Partecipanti.
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lett. (b) e (c), il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione del gestore e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC.
3. Nei casi previsti al paragrafo 1, lett. (a) e (c), e nel caso di operazioni societarie che non comportino una sostituzione automatica del gestore di ELTIF trovano applicazione le seguenti disposizioni:
  - (A) Il Presidente dell'Assemblea chiede al Consiglio di Amministrazione della SGR di convocare tempestivamente l'Assemblea dei Partecipanti al fine di individuare il nuovo gestore di ELTIF che deve sostituire la SGR nella gestione del Fondo (di seguito, il "**Nuovo Gestore di ELTIF**"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve acquistare, entro il termine ed alle condizioni di cui alla successiva lettera (D), le Quote del Fondo eventualmente detenute dalla SGR, dai componenti del Consiglio di Amministrazione o dai suoi dipendenti, o da altra società del Gruppo (in tutto o in parte), ove la SGR ne faccia richiesta per conto proprio e/o degli altri soggetti interessati (le "**Quote da Trasferire**"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve inoltre approvare il nuovo testo del Regolamento in relazione alle modifiche concernenti la sostituzione della SGR e adempiere ad ogni ulteriore autorizzazione eventualmente prevista dalle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili.

- (B) Il Presidente dell'Assemblea comunica alla SGR, entro 10 giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF. La SGR, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, o il maggior termine entro cui dovesse essere stipulato l'atto di compravendita di cui alla successiva lettera (D), si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione del Gestore dell'ELTIF con il Nuovo Gestore di ELTIF.
- (C) Qualora:
- (i) l'Assemblea dei Partecipanti non individui il Nuovo Gestore di ELTIF ai sensi della precedente lettera (A), ovvero
  - (ii) il Nuovo Gestore di ELTIF non acquisti le Quote da Trasferire entro il termine di cui alla successiva lettera (D), ovvero
  - (iii) la sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF non possa comunque aver luogo per altra causa ostativa ai sensi delle norme vigenti,
- la SGR procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi del successivo paragrafo X.
- (D) Entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lettera (B), la SGR - che ne abbia fatto richiesta ai sensi della precedente lettera (A) - ha l'obbligo di vendere o procurare la vendita, e il Nuovo Gestore di ELTIF (o altro soggetto individuato dai Partecipanti) ha l'obbligo di acquistare, le Quote da Trasferire ad un prezzo determinato di comune accordo fra le parti. In mancanza di tale accordo, il prezzo delle suddette Quote viene determinato da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, estratto a sorte tra una delle società di revisione iscritte all'albo Consob diverse da quelle che abbiano in essere incarichi di alcun genere per conto delle parti o dei rispettivi gruppi di appartenenza. In tale ultimo caso, la compravendita delle Quote da Trasferire deve aver luogo, dopo la determinazione del prezzo ad opera dell'arbitratore, entro il termine ultimo di 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lettera (B).
- (E) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera (a), ovvero dalla data della delibera avente ad oggetto le operazioni societarie di cui al precedente paragrafo 1, lettera (b), che non comportino una sostituzione automatica della Società di Gestione, ovvero dalla data della rinuncia oggetto della delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR di cui al precedente paragrafo 1, lettera (c), la SGR si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria del Fondo e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non in caso di necessità ed urgenza. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della SGR.
4. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del Gestore dell'ELTIF nella gestione del Fondo, sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla SGR stessa senza soluzione di continuità sospendendosi, in specie, l'efficacia della sostituzione sino a che il Nuovo Gestore di ELTIF non sia a tutti gli effetti subentrato nello svolgimento delle funzioni di competenza della società sostituita. In caso di sostituzione della SGR, deve essere data informativa ai Partecipanti.

## VI. Compiti e responsabilità del Depositario

1. I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario e le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR.
2. Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:
  - accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle Quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso;
  - accerta la correttezza del calcolo del valore delle Quote del Fondo;
  - accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
  - esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento di gestione o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza;
  - monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.
3. Ove sussista un motivo oggettivo e in conformità alla normativa applicabile, il Depositario, previo consenso della SGR, ha facoltà di delegare a terzi le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo.

4. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei Partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei Partecipanti al Fondo per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia dal Depositario oppure da un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.
5. L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciare con preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
  - un altro depositario in possesso dei requisiti normativamente previsti accetti l'incarico di Depositario del Fondo, in sostituzione del precedente;
  - la conseguente modifica del Regolamento di gestione sia stata approvata dalla SGR;
  - le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

## VII. Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della Quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di Quote in circolazione, entrambi relativi all'ultimo giorno di ogni mese (il "**Giorno di Valutazione**"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa italiana o una festività nazionale italiana, il Giorno di Valutazione è il giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente precedente. Il calcolo è effettuato il primo giorno del mese successivo al Giorno di Valutazione (il "**Giorno di Calcolo**"); qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa italiana o una festività nazionale italiana, il Giorno di Calcolo è il giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente successivo.
2. La SGR invia gratuitamente copia dei criteri di valutazione applicati ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
3. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della Quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
4. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della Quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle Quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle Quote, la SGR:
  - a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie Quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a due Giorni di Valutazione), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
6. Nel caso di errore nel calcolo del valore della Quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,5 per cento del valore corretto (la "**soglia di irrilevanza dell'errore**") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della Quota.

## VIII. Rimborso delle Quote

1. I Partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia come rispettivamente definiti nella Scheda Identificativa e al paragrafo X.2 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto in appresso, in tema di rimborsi anticipati, e al paragrafo X.3, in tema di liquidazione anticipata del Fondo.

- 
2. In deroga al precedente paragrafo 1, è possibile richiedere il rimborso anticipato di Quote alle seguenti condizioni:
    - (a) i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo a partire dal secondo anno dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione", in quattro finestre temporali predeterminate della durata massima di un mese (ciascuna, "**Periodo di Rimborso Anticipato**"), rispettivamente, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione";
    - (b) la SGR si riserva la facoltà di non procedere all'apertura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" nel caso in cui le condizioni di liquidità delle attività di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF non siano in grado di garantire parità di trattamento tra i Partecipanti o possano arrecare pregiudizio ai Partecipanti o al Fondo;
    - (c) le date di apertura e di chiusura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" o l'eventuale mancata apertura di un "Periodo di Rimborso Anticipato" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it);
    - (d) fermo il limite di cui alla successiva lettera (e) i rimborsi richiesti da ciascun Partecipante in ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" non possono rappresentare più del 20% delle Quote attribuite al Partecipante alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione";
    - (e) nel caso in cui - per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" - la SGR riceva da un Partecipante domanda di rimborso per controvalore eccedente la Quota di cui alla precedente lettera (d), la stessa procederà a darvi esecuzione solo fino a concorrenza di tale Quota;
    - (f) per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" l'importo complessivo dei rimborsi non può superare il 90% delle attività dell'ELTIF di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento ELTIF;
    - (g) nel caso in cui - per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo di cui alla precedente lettera (f), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle Quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i Partecipanti.
  3. La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle Quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" e deve essere ricevuta dalla SGR in ogni caso entro le ore 8:00 del giorno di chiusura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato".
  4. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli *standard* - contiene:
    - le generalità del richiedente;
    - il numero delle Quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
    - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
    - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
  5. Il rimborso è esclusivamente in denaro e può alternativamente avvenire a mezzo: (i) bonifico bancario su un conto intestato all'avente diritto, (ii) assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.
  6. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
  7. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle Quote determinato il primo Giorno di Valutazione successivo a quello di chiusura del relativo "Periodo di Rimborso Anticipato" nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR. Si considerano ricevute in tempo, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00 del giorno di chiusura del Periodo di Rimborso Anticipato.
  8. Qualora il controvalore delle Quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile, nel rispetto dei limiti di cui al precedente paragrafo 2, lett. (c) ed (e) e in misura proporzionale ai sensi della lett. (d) del medesimo paragrafo.
  9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione della domanda di rimborso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
11. La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività di cui al paragrafo 1.2.2 del presente Regolamento prima della fine del ciclo di vita del Fondo, come definito nella Scheda Identificativa, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori da parte della SGR. In tal caso, la SGR informerà i Partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna Quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

## IX. Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento di gestione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove strettamente necessarie e nell'interesse dei Partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all'approvazione della Banca d'Italia.
2. Tutte le modifiche del Regolamento, come sopra approvate, sono comunicate ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota con indicazione del relativo termine di efficacia.
3. Il Gestore dell'ELTIF invia gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
4. Sono salve le disposizioni di cui al paragrafo V.3, lett. (A), relative alle modifiche regolamentari approvate nel contesto di un procedimento di sostituzione del Gestore di ELTIF.

## X. Liquidazione del Fondo

### X.1 Liquidazione finale.

La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle Quote ai Partecipanti ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa alla Banca d'Italia. Nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF per la comunicazione alla Banca d'Italia del piano dettagliato di smobilizzo, è successivamente data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Smobilizzo del portafoglio di cui al paragrafo 10.1 del presente Regolamento di gestione.

### X.2 Proroga del Termine di Durata del Fondo.

La SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (di seguito, il "**Periodo di Grazia**") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR delibera la proroga ove l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell'interesse dei Partecipanti, a giudizio del Gestore dell'ELTIF, in considerazione dell'andamento dei mercati. Il Gestore dell'ELTIF dà comunicazione della proroga alla Banca d'Italia e alla CONSOB, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il patrimonio del Fondo. L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota.

### X.3 Liquidazione anticipata.

La liquidazione del Fondo ha luogo, oltre che alla scadenza del Termine di Durata ovvero alla scadenza dell'eventuale Periodo di Grazia, anche prima di tali date:

- (i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte del Gestore dell'ELTIF, all'attività di gestione del Fondo;
- (ii) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della stessa, non sia stata individuato il Nuovo Gestore di ELTIF che sostituisca la SGR;

- 
- (iii) per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dal paragrafo V.3, lett. (C), a seguito di delibera dell'Assemblea dei Partecipanti di sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF.

#### X.4 Modalità di liquidazione del Fondo.

La SGR:

- (a) informa i Partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota;
- (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza della Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1 del Regolamento ELTIF;
- (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il "**Piano di Riparto**"); l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l'attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del Partecipante;
- (d) i Partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei Partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni Partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota;
- (g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore del Gestore dell'ELTIF.
- (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.



**ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222  
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157  
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082  
[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) - Info: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)  
Numero verde: 800.388.876